

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

359 / 2022 del 27/09/2022

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E IL POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA (DEIB) IN MATERIA DI USO DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E IL POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA (DEIB) IN MATERIA DI USO DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 621/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- il Politecnico di Milano è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Esso può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

DATO ATTO che

- in data 10.01.2014 AREU e il Politecnico di Milano hanno stipulato una convenzione quadro, applicabile a tutti i dipartimenti del Politecnico di Milano, rinnovata in data 17.09.2021, con l'obiettivo, tra gli altri, di "contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di propria competenza";
- il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria - ha acquisito competenze avanzate nel campo della visione computerizzata e, in particolare, nello sviluppo delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale applicate alla interpretazione delle immagini;

CONSIDERATO che

- AREU, per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario, tramite il servizio di Elisoccorso in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia, si avvale della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001;
- AREU e il Politecnico di Milano (le Parti) intendono instaurare una collaborazione finalizzata a sviluppare iniziative congiunte in materia di uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale in grado di individuare autonomamente, dalle immagini riprese da droni durante le attività S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale, elementi riconducibili a figure umane e/o alle loro attrezzature, al fine di incrementare le probabilità di successo nell'individuazione delle persone disperse in ambiente impervio;

ATTESO che, a seguito di intercorsa corrispondenza tra le Parti, note prot. AREU n. 11514 del 29.06. 2022, n.12999 del 19.07.2022, n.13541 del 26.07.2022, è stato condiviso l'accordo di collaborazione allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione fino al 30.06.2024, con esclusione del tacito rinnovo. Il rinnovo, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere chiesto via PEC entro due mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 30 giorni dalla data della suddetta richiesta. Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso scritto di almeno 30 gg all'altra Parte;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che l'accordo di collaborazione non comporterà la corresponsione di oneri economici tra le Parti stesse, provvedendo ciascuna con proprie risorse alle attività ivi previste e a proprio carico;

RILEVATO che l'art. 15 della Legge 241/1990 s.m.i prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO pertanto utile, sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza e tutela del pubblico interesse, sottoscrivere l'allegato accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano- Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria finalizzato a migliorare lo svolgimento dell'attività di ricerca per lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di Intelligenza Artificiale nella identificazione automatica sulle immagini riprese da droni durante le attività S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione, tra AREU e il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, finalizzato a sviluppare iniziative congiunte in materia di uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale in grado di individuare autonomamente, dalle immagini riprese da droni durante le attività di ricerca S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale, elementi riconducibili a figure umane e/o alle loro attrezzature, al fine di incrementare le probabilità di successo nell'individuazione delle persone disperse in ambiente impervio;
2. di dare atto che l'accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione fino al 30.06.2024, con esclusione del tacito rinnovo. Il rinnovo, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere chiesto via PEC entro due mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 30 giorni dalla data della suddetta richiesta. Ciascuna delle Parti può recedere

in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso scritto di almeno 30 gg all'altra Parte;

3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F. e P. Iva 11513540960, con sede legale in Milano, Viale Monza 223, sede Uffici Amministrativi in Milano Via Alfredo Campanini, 6 PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore* Dott. Alberto Zoli (nel seguito, "**AREU**")

E

Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, C.F. 80057930150, P. IVA 04376620151, con sede in Piazza Leonardo da Vinci n° 32, c.a.p. 20133 Milano, PEC: pecdeib@cert.polimi.it, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Stefano Tubaro, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per prestazioni conto terzi - Modifiche Decreto n. 3787 - Prot. n. 72253 - 30 aprile 2021 – Ripubblicazione (nel seguito, "**DEIB**")

Nel seguito congiuntamente le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
- la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per le Parti, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna dalla legge;
- Il Politecnico di Milano è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Esso può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

- il Politecnico favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e il trasferimento scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica;
- AREU ha quale scopo istituzionale il garantire, ex art. 16 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i, le seguenti attività e funzioni nell'ambito delle quali può promuovere e sostenere anche la ricerca multidisciplinare:
 - programmazione e controllo, nell'ambito dei LEA, in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti;
 - coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera;
 - programmazione e controllo del Servizio NUE 112;
 - coordinamento:
 - delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
 - logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
 - dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;
 - delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale.
- In attuazione a quanto sopra AREU, in particolare, per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia, garantita tramite il servizio di Elisoccorso, si avvale della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001;
- in data 10.01.2014 AREU e Politecnico di Milano hanno stipulato una convenzione quadro, applicabile a tutti i dipartimenti del Politecnico di Milano e rinnovata in

data 17.09.2021, con l'obiettivo, tra le altre cose, anche di *“contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti a innovazione tecnologica nei campi di propria competenza”*;

- il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria - ha acquisito competenze avanzate nel campo della visione computerizzata e, in particolare, nello sviluppo delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale applicate alla interpretazione delle immagini;
- le Parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata a sviluppare iniziative congiunte in materia di uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale in grado di individuare autonomamente dalle immagini riprese da droni durante le attività S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale, elementi riconducibili a figure umane e/o alle loro attrezzature, al fine di incrementare le probabilità di successo nell'individuazione delle persone disperse in ambiente impervio;
- l'art. 15 della Legge 241/1990 s.m.i prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina interna di contratti pubblici, come altresì è stato evidenziato con delibera ANAC 567 del 31/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

2. – Oggetto

AREU e Politecnico di Milano per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali intendono sottoscrivere il presente accordo di collaborazione finalizzato a migliorare lo svolgimento dell'attività di ricerca avente a oggetto lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di Intelligenza Artificiale nella identificazione automatica sulle immagini, riprese da droni durante le attività S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale, di elementi riconducibili a figure umane e/o alle loro attrezzature, al fine di incrementare le probabilità di successo nell'individuazione delle persone disperse in ambiente impervio.

Tale collaborazione si svilupperà attraverso attività di ricerca, sperimentazione, condivisione di dati, informazioni e risorse strumentali e realizzazione di momenti formativi.

3. Luogo di svolgimento

Il programma di ricerca descritto al precedente art. 2 sarà svolto, per quanto di competenza del DEIB, presso il Politecnico di Milano e per quanto di competenza di AREU, presso la propria sede Centrale ovvero una delle sedi della stessa.

Sono inoltre previste eventuali attività di simulazioni in ambienti esterni condotte da AREU che coinvolgeranno anche personale del DEIB, in particolare studenti (tesisti di master e dottorandi). A tal fine AREU fornirà a DEIB i dettagli dei rischi connessi e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari, e DEIB provvederà ad espletare tutte le procedure conseguenti.

4. Durata dell'Accordo

Le Parti concordano che l'Accordo sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 30.06.2024.

È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo. Il rinnovo dell'Accordo, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere chiesto via PEC entro due mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 30 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso scritto di almeno 30 gg all'altra Parte.

In caso di recesso e di risoluzione consensuale le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso.

5. Non onerosità dell'Accordo

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo, così come il successivo specifico piano di lavoro attuativo, non comporterà la corresponsione di oneri economici tra le Parti stesse.

Ciascuna Parte provvederà con proprie risorse alle attività ivi previste e a proprio carico.

6. Referenti scientifici delle Parti

Le Parti individuano i seguenti referenti, che saranno responsabili dell'esecuzione delle attività:

- AREU: Dott. Angelo Giupponi
- DEIB: Prof. Piero Fraternali

I Referenti scientifici hanno il compito di redigere all'avvio dell'Accordo un Piano di Lavoro e Attività congiunto, di monitorarne lo stato di avanzamento e di aggiornarlo.

L'eventuale sostituzione di un referente dovrà essere comunicata per iscritto.

7. Proprietà intellettuale

I risultati delle attività di ricerca e le elaborazioni resteranno di proprietà della parte che li ha generati e potranno essere liberamente utilizzati dall'altra parte anche successivamente allo scadere del presente accordo, fatto salvo il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti.

L'eventuale possibilità di presentare domanda di brevetto dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

8. Riservatezza

Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all'altra per l'esecuzione del presente accordo, per iscritto o trasmesse fisicamente in forme che portino la specifica dicitura "confidenziale". Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte e indicate come riservate/confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

AREU è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal DEIB per quanto riguarda le Informazioni Confidenziali ricevute dal

DEIB. Il DEIB, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da AREU per quanto riguarda Informazioni Confidenziali ricevute da AREU in virtù del presente contratto.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo;
- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;
- d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;
- e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente accordo.

Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui vengono comunicate a Parte ricevente;
- b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate a Parte ricevente, per fatto ad essa non imputabile;
- c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
- d) con riferimento al DEIB, siano state sviluppate indipendentemente dal personale del Politecnico di Milano che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

Tali obblighi di riservatezza cesseranno dopo 3 (tre) anni dal termine del contratto. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla violazione delle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore a 10.000 (diecimila/00) Euro.

9. Divulgazione dei risultati

Per quanto riguarda i risultati che non siano, ai sensi del precedente Art. 10, sottoposti ad espressa riservatezza il Politecnico potrà, previo consenso scritto di AREU, comunicare a Terzi tali risultati, ovvero pubblicare gli stessi.

AREU, nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati che non siano, ai sensi del precedente Art. 10, sottoposti a espressa riservatezza, si impegna a citare espressamente il Politecnico. Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari. L'uso dei loghi delle Parti deve essere preventivamente sottoposto ad autorizzazione scritta della Parte proprietaria del logo stesso.

10. Sicurezza dei luoghi delle attività e del Personale.

Vengono qui richiamati (e si intendono integralmente trascritti) gli artt. 7 e 8 della convenzione stipulata tra AREU e Politecnico di Milano citata nelle premesse.

11. Controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità dell'Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

12. Modifiche ed integrazioni dell'Accordo

L'accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso, fatta eccezione per l'accordo quadro indicato in premessa.

Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.

13. Rapporti fra le Parti

Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata tra le Parti stesse.

In nessun caso ciascuna Parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'altra Parte.

14. Tutela dei dati personali

le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari del trattamento, dichiarano di essere state reciprocamente informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Tali dati potranno inoltre essere trattati per fini statistici, esclusivamente in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Società come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il Responsabile Gestionale e il Responsabile di cui all'art. 5, sono qualificati come i responsabili interni (designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell'Ateneo vigente.

15. Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto da alcuna Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

16. Registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono a carico di AREU che li assolverà virtualmente.

17. Contatti

Le Parti di seguito indicano i contatti da utilizzare per ogni comunicazione riguardante il presente accordo:

- DEIB
contatto tecnico: piero.fraternali@polimi.it; contatto amministrativo: contratti-deib@polimi.it
PEC: pecdeib@cert.polimi.it
- AREU
 - contatto tecnico: a.giupponi@areu.lombardia.it contatto amministrativo: affari.generalilegali@areu.lombardia.it

- PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it

18. Firma digitale

Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – AREU

Il Direttore Generale – Dott. Alberto Zoli

F.to Alberto Zoli

Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

Il Direttore del Dipartimento – Prof. Stefano Tubaro

F.to Stefano Tubaro

Il Referente scientifico dell'attività – Prof. Piero Fraternali

F.to Piero Fraternali